



REGIONE
PIEMONTE



Sviluppo Rurale **Piemonte** 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i.

DIREZIONE	Direzione Ambiente, Energia e territorio
SETTORE	Settore A1614A – Foreste
INTERVENTO	SRA28 – Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali
AZIONE / SOTTOINTERVENTO	SRA 28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura
BANDO	01/2024
SCADENZA	31/10/2024

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

INDICE

PARTE I – PARTE GENERALE.....	1
1.1. DEFINIZIONI.....	1
1.2. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO.....	5
1.3. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO.....	5
1.4. PREMI CONCEDIBILI.....	6
1.5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	6
1.6. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO.....	6
1.7. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ.....	7
1.8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
1.9. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI PRE-ADESIONE.....	9
1.10. IMMUTABILITÀ DELLE SUPERFICI INTERESSATE.....	9
1.11. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO.....	10
PARTE II – INTERVENTI.....	12
2.1 OBIETTIVI DELL'AZIONE 28.7.....	12
2.2 CURE COLTURALI.....	12
2.3 IMPEGNI.....	13
2.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	14
2.5 PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE.....	14
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE.....	16
3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI PRE-ADESIONE ALL'AIUTO.....	16
3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda.....	16
3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	17
3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli.....	18
3.2.2 Domanda in modalità grafica.....	18
3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda agricola.....	19
3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	20
3.3.1. Presentazione delle domande.....	21
3.3.2. Rinuncia totale.....	21
3.3.3. Errori Palesi.....	21
3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	21
3.5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PRE-ADESIONE.....	22
3.5.1. Istruttoria amministrativa.....	22
3.5.2 Istruttoria tecnica.....	22
3.5.3 Formazione della graduatoria preliminare.....	22
3.6 CONTROLLI.....	23
3.6.1 Principi generali dei Controlli.....	23
3.6.2 Controlli Amministrativi.....	23
3.6.3. Monitoraggio delle superfici.....	24
3.6.4 Controlli in loco.....	24
3.6.5 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	24
3.7 Clausola di elusione.....	24
3.8 Presentazione delle domande di sostegno e pagamento e controlli.....	25

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	26
4.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
4.1.1 Domande di preadesione.....	26
4.1.2 Domande di pagamento.....	26
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	27
4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	28
4.4. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	31

ALLEGATI alle Disposizioni di attuazione dell'azione 28.7:

- 1.1 – Modello di PIANO DI INTERVENTO E MANTENIMENTO
- 1.2 – ELENCO SPECIE autoctone e naturalizzate tipiche degli ambienti di pianura
- 1.3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI



1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni:

«*Aliquota di sostegno*»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;

«*Anagrafe Agricola del Piemonte*»: archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

«*Arboricoltura da legno*»: coltura arborea di origine artificiale, finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguita su terreni non boscati;

«*Azienda*»: è lo strumento (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.) necessario all'imprenditore per svolgere la propria attività. Secondo il codice civile (art. 2082) è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;

«*Beneficiario*»: in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115, si intende un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«*Cessione*»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;

«*Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)*»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«*CSR*»: Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027;

«*Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo*»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 c. 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.L.gs. 173/98, art. 14 c. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;

«*Bosco*»: come specificato dall'art. 3 della l.r. 4/2009, sono foresta o bosco i "terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti";

«*GFS*»: Gestione Forestale Sostenibile: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi

ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

«*Intervento*»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«*Norma*»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«*Obbligo*»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

«*Piante principali*»: nell'arboricoltura da legno sono le piante arboree da cui il beneficiario prevede di ricavare il reddito principale al momento dell'utilizzazione finale, negli impianti destinati a bosco quelle che costituiranno l'ossatura del popolamento. In ogni caso sono le piante in funzione delle quali devono essere effettuati gli interventi previsti dal piano di coltura;

«*PSP*»: Piano Strategico della PAC 2023-2027;

«*Sistema Informativo Forestale Regionale SIFOR*»: contiene le banche dati e i servizi per la gestione, consultazione, cartografia e elaborazione delle informazioni riguardanti il comparto forestale piemontese disponibile al link:
<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sistema-informativo-forestale-regionale-sifor>;

«*SIGC*»: *Sistema Integrato di Gestione e Controllo* di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*Spesa pubblica*»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

«*Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)*»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«*Parcella di riferimento*»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«*Superficie determinata*»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Definizioni dal glossario - allegato A Regolamento forestale regionale n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.i.:

Governo a fustaia (sinonimo di alto fusto): il bosco costituito da alberi di origine gamica (da seme), naturale o artificiale, nonché i boschi che, indipendentemente dall'origine, presentano prevalenza (almeno 75% della copertura) di piante affrancate, quali i popolamenti cedui in fase di conversione a fustaia a seguito di un taglio di avviamento o per successione spontanea (c.d. fustaie di origine agamica, da polloni, transitorie);

Forme di governo misto (ceduo composto, fustaia sopra ceduo/ceduo sotto fustaia, ceduo e fustaia in mosaico) si definiscono boschi a governo misto i soprassuoli costituiti da polloni (rinnovazione di origine agamica) e da un numero variabile di riserve (di origine gamica), generalmente di specie diverse da quelle del ceduo, in cui la copertura dei soggetti affrancati, di età superiore a quella del ceduo e appartenenti ad almeno 2 classi di età, è compresa tra il 25% (al di sotto si ricade nel ceduo semplice matricinato) e il 75% (al di sopra si ricade nella fustaia) del totale;

Trattamento: il sistema ordinato di operazioni destinate a regolare l'evoluzione e la rinnovazione del bosco attraverso gli interventi selvicolturali, nell'ambito delle diverse forme di governo;

Massa ad ettaro o provvigione: il volume legnoso totale presente in bosco, riferito agli alberi in piedi (diametro > 17.5 cm) e all'unità di superficie (ettaro);

Piedilista: modulo predisposto per la registrazione delle misure degli alberi da prelevare o da rilasciare, a seconda degli interventi selvicolturali. Tipicamente il piedilista riporta l'elenco degli alberi distinti per specie e con l'indicazione di numerosità per classe diametrica e relative altezze;

Grado di copertura: lo spazio occupato dalle chiome in proiezione sul piano orizzontale; può essere indicato per i singoli piani o strati di vegetazione in senso verticale, oppure per tutte le chiome nel loro complesso. Si distinguono sinteticamente:

- Copertura colma: chiome a stretto contatto, almeno in parte ostacolate da altre chiome
- Copertura normale: chiome a contatto tra di loro, regolarmente sviluppate
- Copertura scarsa: chiome distanziate, copertura del suolo discontinua;

Incremento: l'aumento del volume legnoso di un albero o di un popolamento misurato in un determinato arco di tempo (anno o periodo di più anni) e riferito all'unità di superficie (ettaro). Si distinguono: incremento corrente (incremento misurato nell'ultimo anno); incremento medio (pari al volume di un soprassuolo coetaneo diviso per l'età); incremento percentuale.

Margini del bosco: zone di confine fra il bosco e le aree non boscate, costituiti da piante stabili con chiome più dense e profonde, da tutelare per la loro stabilità e per la biodiversità. I margini possono essere interni al bosco o esterni (confini del bosco verso radure, viabilità, ecc.);

Popolamento: comunità di alberi sufficientemente uniforme da poter essere distinta dal suo intorno per composizione delle specie arboree, età e struttura;

Rinnovazione: processo attraverso il quale i singoli alberi e i popolamenti si riproducono e si perpetuano. Definisce anche l'insieme degli esemplari arborei compresi tra lo stadio di plantula (o semenzale) e quello di novellame (rinnovazione affermata) presenti in un popolamento forestale. A seconda delle categorie forestali e delle specie gli interventi di rinnovazione artificiale possono avvenire in aperture o sotto parziale copertura;

Ripuliture: interventi massali eseguiti negli stadi iniziali di popolamenti o gruppi coetanei, volti a liberare la componente arborea dalla vegetazione avventizia concorrenziale, anche erbacea.

Sfolli: interventi massali, volti a ridurre ove necessario la densità e regolare la composizione negli stadi iniziali di popolamenti o gruppi coetanei, di origine naturale o artificiale;

Diradamenti: interventi di taglio intercalare, in un soprassuolo coetaneo non ancora maturo, che riducono la densità allo scopo di concentrare l'accrescimento sui soggetti migliori e aumentare la stabilità del popolamento;

Tagli fitosanitari: interventi eccezionali di sgombero e rigenerazione destinati al recupero di soprassuoli gravemente colpiti dal fuoco, schiantati per eventi meteorici, da parassiti o per moria per cause non identificate (danni di nuovo tipo), che ne hanno compromesso la vigoria vegetativa;

Sostituzione di specie: prelievo di piante di un soprassuolo, con l' eventuale successivo ricorso alla rinnovazione artificiale di specie autoctone e adatte alla stazione. L'obiettivo della sostituzione è rinaturalizzare popolamenti di neoformazione o rimboschimenti costituiti da specie esotiche o comunque estranee alla vegetazione potenziale del luogo, o autoctone ma di provenienza non adatta.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda:

- agli artt. 3,4,5 del d.lgs. 34/2018;
- all'articolo 3 del reg.(UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

1.2. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL BANDO

L'intervento **SRA28** del PSP 2023-2027, in attuazione dell'art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021, prevede l'erogazione di un "sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali", con le seguenti finalità, riportate nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte:

- a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

In particolare con l'**azione SRA28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura** viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione da sostenere per trasformare in **bosco naturaliforme permanente** impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo polispecifici, cioè costituiti da più specie arboree, realizzati in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-2006, per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi.

I premi annui, erogati per un periodo complessivo di 10 anni, sono perciò finalizzati a sostenere il mantenimento di superfici forestali derivanti da impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo.

1.3. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO

La Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 3-8391 dell'8/4/2024 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per l'attuazione dell'azione SRA28.7 – Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura, pari a € 400.000 per gli anni d'impegno dal 2025 al 2029.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- euro 162.800,00 di quota di cofinanziamento comunitaria (pari al 40,70% della spesa pubblica ammissibile),
- euro 166.040,00 di quota di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica ammissibile),
- euro 71.160,00 di quota di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica ammissibile).

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e territorio.

In riferimento all'intervento SRA28 – Sostegno per mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali è stato autorizzato l'Aiuto di Stato codificato con il numero **SA.113681** (2024/N).

1.4. PREMI CONCEDIBILI

L'importo dei premi, stabilito all'interno del PSP 2023-2027, non varia in funzione delle caratteristiche (età, composizione, densità, struttura) dell'impianto di arboricoltura, ed è fissato in **1.000,00 Euro per anno e per ettaro** di superficie interessata dalla trasformazione a bosco, erogati per un periodo di 10 anni.

1.5. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

Come previsto dal CSR 2023-2027, gli interventi devono localizzarsi in aree di pianura. Più in dettaglio, in coerenza con quanto previsto dall'intervento SRD05:

- l'ammissibilità degli interventi di trasformazione a bosco è circoscritta alle aree di **pianura** individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027> e sul Geoportale della Regione Piemonte¹;
- saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m.. L'elenco dei Fogli catastali classificati per la prevalenza come collina o montagna comprendenti superfici pianeggianti per le quali è ammessa la presentazione delle domande sarà reso disponibile sulla pagina internet del Settore Foreste.

1.6. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Il presente bando riguarda in particolare la **presentazione delle domande di pre-adesione all'aiuto** relativamente all'azione SRA28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura; le domande giudicate ammissibili e finanziabili dovranno mantenere gli impegni assunti per gli anni dal 2025 al 2034 compresi e presentare ogni anno la **domanda di pagamento** (il 1° anno **domanda di sostegno e pagamento**) per il riconoscimento degli impegni assunti e adempiuti, secondo le istruzioni che verranno fornite ciascun anno.

Gli impegni degli interventi SRA28.7 sono assunti per una durata di dieci anni: **decorrono dal 1° gennaio 2025**, primo anno di presentazione della domanda di pagamento, **e terminano il 31 dicembre 2034**.

Per aderire definitivamente all'azione 28.7 sarà necessario presentare domanda di sostegno e pagamento nella primavera 2025.

La conclusione con esito positivo dell'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento, inserite nella graduatoria definitiva, determinerà, sulle superfici inserite nelle domande ammesse e già

¹<https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions->

[download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20\(montagna,%20collina%20e%20pianura](https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/search?facet.q=mdActions%2FmdActions-download&resultType=details&sortBy=title&sortOrder=reverse&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any=Classificazione%20e%20ripartizione%20del%20territorio%20regionale%20per%20zone%20altimetriche%20(montagna,%20collina%20e%20pianura)

risultate ammissibili al termine dell'istruttoria della domanda di preadesione, l'applicazione della definizione di **bosco** di cui alle norme di settore (d.lgs. 34/2018 art. 4, l.r. 4/2009, art. 3) e al regolamento forestale regionale (Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.i.), che prevedono una gestione finalizzata a mantenere e incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative e produttive, l'assorbimento di CO2 e la fornitura degli altri servizi ecosistemici (GFS – gestione forestale sostenibile).

PSP vigente (https://www.reterurale.it/downloads/Piano_Strategico_della_PAC_23-27_v.2.1.pdf):

– pag. 1918: *A partire **dall'erogazione** del primo premio, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai sensi degli artt. 3-4 del d.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);*

– pag. 1932: *Regione Piemonte: L'importo dei premi è giustificato sia dalla trasformazione dell'impegno (vincolo di destinazione) sia dalle cure colturali (diradamenti, rinfoltimenti, ecc.) necessarie per accompagnare l'evoluzione del popolamento verso un assetto più naturale come composizione e struttura. ~~L'accorpamento dei premi è giustificato dal fatto che l'impegno prevalente è dato dall'apposizione del vincolo di destinazione, già dalla conclusione dell'istruttoria sulla domanda iniziale.~~ (modifica sotto condizione di approvazione della Commissione Europea).*

1.7. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO – CONDIZIONALITÀ

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Le regole di riferimento nel settore forestale sono date da:

- Decreto legislativo n. 34 del 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;
- Misure di conservazione sito specifiche per le superfici forestali sottoposte a specifici vincoli ambientali (Natura 2000, Parchi e Riserve), aggiornate con D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023.

Inoltre, i soggetti che aderiscono a uno o più impegni del presente bando devono osservare, in funzione delle attività agricole o zootecniche svolte, le seguenti regole basilari:

- A)** mantenimento nei terreni agricoli, non oggetto della presente azione, di uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, par. 2 lett. b) del regolamento (UE) 2021/2115);
- B)** condizionalità rafforzata: insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:
- Regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
 - D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023, che sostituisce il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 (valido fino al 31 dicembre 2025);

- D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 che fornisce specificazioni regionali riferite, rispettivamente, al D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115) e al D.M. n. 2588 del 10/3/2020 (ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013);
- D.D. n. 905 del 26 ottobre 2023 che integra la D.G.R. n. 43-7214 del 13 luglio 2023 per quanto riguarda la BCAA2 (protezione di zone umide e torbiere).

C) requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui regolamento (UE) n. 2021/2115, 808/2014, articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) e all'allegato 2 del DM n. 147385 del 9/03/2023;

D) condizionalità sociale: il Reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti **A)**, **B)**, **C)** e **D)** è condizione per percepire integralmente gli aiuti relativi agli impegni attivati con il presente bando.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli impegni di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito degli interventi di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

1.8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione.

Ai fini dell'ammissibilità delle domande, i richiedenti devono rispettare i requisiti di ammissibilità sotto elencati:

1) **[CR01]** La domanda di pre-adesione all'aiuto deve essere corredata dalla presentazione di un **"Piano di intervento o Piano di coltura"** dettagliato, redatto in coerenza con le Linee Guida europee per "Afforestation and Reforestation", volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il piano deve essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

2) **[CR02]** La domanda di pre-adesione all'aiuto e le successive domande di aiuto e pagamento sono ammissibili per le **superfici già interessate da** investimenti di imboschimento reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione con latifoglie a ciclo non breve: **impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o del PSR 2000- 06 – Misura H.**

3) **[CR04]** La **superficie minima** per domanda è pari a **1 ha in corpi di almeno 0,5 ha. La superficie massima per domanda è pari a 15 ha.**

4) [CR05] Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte della Regione sono garantiti per il mantenimento degli impianti di trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura, oltre che dalla presentazione del “**Piano di mantenimento**”, dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e P.A. Si ricorda comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

5) [CR06] L’ammissibilità è circoscritta alle sole aree di **pianura** come definite al par. 1.5.
LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

6) [CR07] Gli impianti interessati dal presente intervento devono essere misti (almeno due specie arboree) e essere composti per almeno il 50% da piante arboree di specie forestali autoctone o naturalizzate della fascia planiziale della vegetazione piemontese (riportate nell’ALLEGATO n. 1.2).

I codici [CR--] di ciascun criterio seguono la numerazione riportata nel PSP 2023-27 e nel CSR 2023-27.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l’inammissibilità della domanda di preadesione, la perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell’impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

1.9. BENEFICIARI: CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI PRE-ADESIONE

I beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, **titolari di superfici agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo non breve in attuazione del Regolamento CEE n. 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-2006.**

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

1.10. IMMUTABILITÀ DELLE SUPERFICI INTERESSATE

Le superfici inserite nelle domande di pre-adesione, ammissibili e finanziabili al termine della relativa istruttoria, e successivamente inserite nella prima domanda di sostegno e pagamento, **non possono variare** per tutta la durata degli impegni assunti (**10 anni**) sia in termini di quantità che di localizzazione nei limiti di quanto in seguito riportato.

Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere dichiarate nelle successive domande di sostegno e pagamento.

La superficie è oggetto di impegno dal **1/1/2025**.

A partire dalla conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno e pagamento (anno 2025) la superficie oggetto di impegno costituisce bosco ai sensi del d.lgs. 34/2018 e della l.r. 4/2009, soggetto alle norme di tutela di cui all'art. 142 lettera g) del d.lgs. 42/2004 (**vincolo paesaggistico**, con le relative sanzioni, amministrative e penali, in caso di trasformazione non autorizzata).

La gestione di tali superfici dovrà pertanto essere effettuata:

- in base alle indicazioni contenute nel **Piano di intervento e mantenimento** e alle eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio istruttore, durante i 10 anni di impegno ed erogazione dei premi;
- nel rispetto del **Regolamento forestale** di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i., anche una volta trascorsi i 10 anni di impegno.

Ciò significa che l'eventuale decadenza delle domande o la mancata presentazione di una domanda di pagamento non implica in alcun modo la decadenza dal vincolo di destinazione (bosco permanente) per la superficie interessata dall'impegno.

La superficie oggetto di impegno potrà perciò essere ridotta solo a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco. In tal caso:

- in caso di **riduzione della superficie**, il premio verrà ridotto della quota corrispondente alla superficie venuta meno e dovranno essere restituiti gli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, relativi alla superficie decaduta;
- si applica la decadenza totale relativa al singolo corpo, con la restituzione degli importi già percepiti, nel caso in cui la superficie dell'appezzamento mantenuto a bosco scenda al di sotto dei 2000 m²;
- si applica la decadenza totale della domanda, con la restituzione totale degli importi già percepiti, nel caso in cui la riduzione superi il 20% della superficie oggetto di impegno iniziale.

1.11. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO

Durata del titolo di possesso

Le superfici devono essere nella disponibilità del beneficiario al momento della presentazione della domanda di pre-adesione e della successiva domanda di sostegno e pagamento.

I titoli di possesso stipulati ai fini del presente bando, pena la revoca del sostegno concesso, dovranno:

- avere durata almeno pari al periodo degli impegni assunti con l'adesione al bando stesso;
- essere inseriti nel fascicolo aziendale.

Se la scadenza è prevista durante il periodo di impegno, i titoli di possesso possono:

- essere rinnovati con lo stesso soggetto;
- essere rinnovati con un nuovo soggetto, che subentra a quello precedente nell'assunzione degli impegni previsti dall'adesione al presente bando.

In assenza di rinnovo, il proprietario può subentrare nell'assunzione degli impegni.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad

impegno, si applica quanto stabilito al precedente paragrafo 1.10 circa il recupero degli importi già erogati.

Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente le superfici oggetto di impegno a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.



2.1 OBIETTIVI DELL'AZIONE 28.7

Obiettivo del bando è la creazione di **popolamenti forestali naturaliformi** (per composizione, struttura e densità), **multifunzionali e permanenti** (cioè non più passibili di trasformazione d'uso del suolo senza le autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia di foreste e di paesaggio), anche una volta terminato il periodo di impegno (10 anni) previsto dall'azione SRA28.7.

Tali popolamenti costituiranno infatti bosco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 dalla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di sostegno e pagamento e saranno pertanto da gestire conformemente alle norme e regolamenti forestali, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia.

2.2 CURE COLTURALI

L'obiettivo di avvicinare composizione e struttura a quella dei popolamenti forestali potenzialmente rinvenibili nei territori circostanti, in analoghe condizioni di geomorfologia, suolo e clima, potrà essere raggiunto tramite uno o più dei seguenti interventi:

- **diradamenti**, allo scopo di migliorare la composizione specifica, di favorire una densità ottimale del popolamento e la messa in luce di piante potenzialmente in grado di produrre legname di pregio e/o fruttificare, con particolare attenzione alle specie arboree sporadiche e alle querce;
- **eventuali altri interventi selvicolturali**, che possono anche prevedere la messa in rinnovazione del popolamento su superfici non superiori al 10% del totale e il mantenimento di radure e altri spazi ecotonali utili per l'aumento della biodiversità animale e vegetale;
- **eventuali lavorazioni del suolo** localizzate per messa a dimora delle piante o rottura di pregresse solette di lavoro non adeguatamente gestite al momento dell'impianto originario;
- **rinfoltimenti** con materiali forestali di miglioramento di specie autoctone, corredato da passaporto delle piante e, quando previsto per legge (tutte le specie arboree) da certificazione di identità o provenienza, prevedendo tutte le cure colturali necessarie alla sopravvivenza delle piantine (es. irrigazioni di soccorso, protezione da fauna selvatica, contenimento della vegetazione avventizia);
- **lotta alle specie vegetali esotiche invasive**, tramite interventi selvicolturali o altre azioni di natura meccanica, escludendo il ricorso a mezzi chimici, secondo le indicazioni delle schede approvate disponibili al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>.

*Per il miglioramento della composizione specifica, di regola si dovrà fare riferimento alla **vegetazione forestale potenziale**, costituita dalle categorie stabili climaciche (Querce-carpineti) o eventualmente azonali (Saliceti e pioppeti ripari, Alneti di ontano nero) mentre, salvo situazioni particolari da motivare, non sono da considerare tra gli assetti obiettivo le altre categorie talora presenti, cioè Arbusteti, Boscaglie pioniere e d'invasione e Acero Frassineti.*

*Non è ammessa la costituzione di robinieti; la **Robinia** può essere accettata se presente tra le specie ammesse nel progetto originario dell'impianto o se inseritasi spontaneamente, comunque da contenere come obiettivo entro 1/3 della copertura.*

Andrà posta adeguata attenzione alle specie arboree autoctone potenziali costruttrici dei boschi naturali (querce) e a quelle localmente meno rappresentate o sporadiche, con particolare riferimento alle specie di cui all'Allegato C al testo coordinato delle Misure di Conservazione (aggiornate in ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023), evidenziate in grassetto nella tabella A dell'Allegato 1.2 - SPECIE.

In ogni caso, al termine del periodo di impegno:

- il **numero minimo di piante arboree** dovrà essere di **500/ha**, comprese quelle presenti inizialmente, **di cui almeno il 50% di specie arboree autoctone caratteristiche del Quercocarpineto** (querce in particolare);
- la **copertura del suolo** da parte delle piante arboree dovrà essere **almeno del 40%**.

2.3 IMPEGNI

Le disposizioni generali in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento, per gli interventi connessi alla superficie e soggetti al sistema SIGC sono state definite dalla D.D. 19 aprile 2024, n. 312 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Per l'azione SRA28.7 saranno dettagliate con successivo atto del Settore regionale Foreste.

La scheda del CSR 2023-2027 - intervento SRA28 riporta i seguenti impegni a cura del beneficiario:

IM01 - realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite con atto dall'AdG Regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM02 - non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo *di impegno* (**specifica condizionata all'approvazione di modifica sul PSP**) previsto dall'atto dell'AdG regionale, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG regionale stessa. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03 - mantenere le superfici per 10 anni come bosco permanente, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione del bosco previste dalle norme vigenti in materia di foreste e di paesaggio;

IM04 - nel caso di rinfoltimenti, ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste con atto dall'AdG competente;

IM05 - non effettuare attività di pascolamento;

IM06 - non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto.

Inoltre l'impegno **IM07** specifica che gli impegni previsti dal Piano di mantenimento vanno oltre gli obblighi giuridici di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione (articolo 70.3b).

Si precisa che il mancato rispetto dei seguenti impegni comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati:

- A) mantenere il popolamento forestale, evitando interventi di sgombero e trasformazione del bosco;
- B) gestire il popolamento a fustaia, salvo la riceppatura / ceduzione di specie arboree risultate poco adatte al contesto, non autoctone o in soprannumero (es. noce o ciliegio), su una superficie massima (copertura) del 25% della copertura;
- C) consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori.

Sono **impegni accessori**, il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati:

- effettuare le cure colturali previste nel Piano di mantenimento e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli, allo scopo di raggiungere entro il 10° anno un numero minimo di piante arboree pari a 500/ha di cui almeno il 50% di specie arboree autoctone caratteristiche del Querceto-carpineti (querce in particolare) e una copertura del suolo da parte delle piante arboree di almeno il 40%;
- effettuare gli interventi di lotta alle specie vegetali esotiche invasive presenti nell'impianto;
- rendicontare con **relazione tecnica**, da allegare alle domande di pagamento dei premi relativi alla 5^a e alla 10^a annualità, le operazioni realizzate nel periodo precedente, sulla base del Piano di intervento e mantenimento;
- non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento all'interno dei popolamenti oggetto del presente intervento.

Per gli impegni relativi al rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle regole di **condizionalità** per le attività agricole o zootecniche eventualmente svolte dall'azienda richiedente ed indicate nel fascicolo aziendale, si rimanda a quanto specificato al par. 1.7 delle presenti disposizioni.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

2.4 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario che intende far valere la suddetta causa, deve presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'interessato sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

2.5 PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di pre-adesione risultate ammissibili saranno inserite nella graduatoria preliminare, le domande di sostegno ammesse saranno inserite nella graduatoria definitiva, in entrambi i casi in ordine di punteggio decrescente, secondo i principi indicati nel CSR e i criteri di selezione approvati

dal Comitato di Monitoraggio CSR 2023-2027 nella consultazione scritta del Comitato svoltasi dal 27 marzo al 10 aprile 2024 (il cui documento di chiusura è riportato nella D.D. n. 308 del 18/4/2024).

Per l'azione SRA28.7 il CSR considera un unico principio di selezione:

Principio 01 – Localizzazione dell'intervento: *saranno considerati preferenziali gli interventi localizzati in aree sensibili o di pregio dal punto di vista ambientale, quali le Aree protette e le aree Natura 2000, le zone vulnerabili da nitrati, le fasce fluviali A e B del PAI.*

I **Criteri di selezione** e i **punteggi** approvati dal Comitato di monitoraggio sono indicati nella tabella seguente:

Criterio di selezione	Punti
Aree protette e aree Natura 2000	7
Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali PAI	3
Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)	5

Precisazioni sull'attribuzione dei punteggi:

- il punteggio viene attribuito se il 100% della superficie dell'impianto ricade nell'area descritta dallo specifico criterio;
- i punteggi relativi a ZVN e fasce fluviali A e B del PAI non possono essere sommati (uno esclude l'altro), invece il punteggio relativo alla localizzazione in Area protetta / N2000 può essere sommato ad altro punteggio;
- per la ricadenza in ZVN esterne alle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuati dalla DGR n. 27-7198 del 12 luglio 2023, disponibili su Geoportale regionale al link: https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:f0c7e45c-d8bc-42ad-af71-514fbf46b26d
- per la ricadenza nelle Fasce A e B del PAI si fa riferimento alle fasce A e B vigenti al momento della pubblicazione del presente Bando, disponibili su Geoportale regionale nel canale "Difesa del suolo".

In caso di **parità di punteggio**:

- si darà priorità agli impianti più vecchi, realizzati negli anni 1994-2001 in attuazione del Reg. CEE 2080/1992, rispetto a quelli realizzati con la Misura H del PSR 2000-2006 negli anni 2003-2006;
- in caso di parità ulteriore si darà priorità ai richiedenti titolari di aziende agricole.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE



3.1. PRESENTAZIONE DOMANDE DI PRE-ADESIONE ALL'AIUTO

La domanda di pre-adesione dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute rispetto alla situazione riscontrata nelle ultime annualità di erogazione dei premi per le perdite di reddito in attuazione del Reg. CEE 2080/92 o della Misura H del PSR 2000-06.

3.1.1. Condizioni per la presentazione della domanda

Per poter presentare la domanda di pre-adesione il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'Anagrafe agricola (AA) unica del Piemonte;
- aver costituito il fascicolo aziendale elettronico, presso la Pubblica Amministrazione o presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il piano di coltivazione grafico;
- se pertinente, aver compilato la consistenza zootecnica aziendale.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di pre-adesione all'aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707 (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe delle aziende e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA.

È possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo: https://www.arpea.piemonte.it/pagina17535_caa-centri-di-assistenza-agricola.html;
- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo>, tema "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2022" o al servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027").

Per le informazioni dettagliate sull'iscrizione si rimanda al sito della Regione Piemonte:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, effettuata presso la Direzione Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Per poter presentare domanda di pre-adesione all'aiuto i fascicoli aziendali devono essere stati aggiornati e i dati validati in data successiva al **1° gennaio 2024**. L'aggiornamento deve riguardare anche il deposito nel fascicolo della **documentazione attestante la disponibilità delle superfici non di proprietà** inserite in domanda.

Nel caso delle aziende agricole, il fascicolo e il piano colturale grafico devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda.

I dati del fascicolo aziendale e il piano colturale grafico dei soggetti diversi dalle aziende agricole devono riportare tutte le superfici (particelle catastali) oggetto della domanda di sostegno, nonché le altre superfici ancora sotto impegno ai sensi dei bandi del precedente periodo di programmazione o di quello attuale.

Per essere ammissibili alla domanda di pre-adesione all'aiuto, le superfici devono avere il **codice** dichiarativo riferito agli utilizzi del suolo **500** o **651** riferiti all'arboricoltura da legno.

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di preadesione da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la domanda, **relativamente agli interventi a superficie**, è presentata attraverso il **modulo di domanda geo-spaziale precompilato** di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che l'Organismo pagatore competente mette a disposizione, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173. Esse devono contenere almeno le informazioni seguenti:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
- c) ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- d) eventuali informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

3.2.1. Domande veritiere, complete e consapevoli

È importante che il richiedente sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritiere e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'azione di cui trattasi.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità ed il termine descritti ai punti successivi.

I dati forniti con la domanda ed acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)', in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presentazione della domanda i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

3.2.2 Domanda in modalità grafica

L'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi al modulo di domanda geospaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- c) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 69 paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116, tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono procedere con l'aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale:

- il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geospaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

3.2.3. Individuazione grafica dell'azienda agricola

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2022/1172 per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda. La consistenza territoriale viene rappresentata dalle «isole aziendali» che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale, definita come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza

territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; il richiedente deve verificarla e può confermarla, o modificarla.

3.3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni richiedente può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

Le domande devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Gli interessati, previa iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, possono compilare e presentare la domanda:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA;
- il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- tramite tecnici e professionisti appositamente delegati e inseriti nella sezione "Tecnici e professionisti" del fascicolo aperto presso l'Anagrafe agricola unica. Tali soggetti potranno consultare esclusivamente i fascicoli per cui è stata inserita la delega e quindi operare in nome e per conto del titolare della posizione esistente in Anagrafe tramite la propria identità digitale.

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione dal nome "Sviluppo Rurale 2023-2027", tema Agricoltura del portale servizi on-line della Regione Piemonte.

La modalità di compilazione e presentazione delle domanda in proprio o tramite soggetti appositamente delegati sono le uniche possibilità per chi ha scelto la P.A. come gestore del proprio fascicolo aziendale presso l'Anagrafe Agricola.

Per quanto riguarda il presente bando, occorrerà selezionare il procedimento CSR 2023-2027 SRA28.7.

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

3.3.1. Presentazione delle domande

La domanda di pre-adesione, resa in formato grafico e con il valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, contiene gli elementi necessari alla verifica dell'ammissibilità del richiedente e delle superfici interessate, nonché alla redazione della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

Per gli enti pubblici e le forme associate con organi collegiali, alla domanda di preadesione dovrà essere allegata inoltre la copia dell'atto dell'Organo competente che ratifica la decisione di accedere al sostegno, assume gli impegni previsti dal presente bando ed autorizza il legale rappresentante a procedere ed approva il Piano di intervento e mantenimento allegato alla domanda.

La domanda di pre-adesione dovrà inoltre contenere gli elementi necessari alla verifica della sostenibilità tecnica degli impegni che si intendono assumere.

A tal fine dovrà essere allegata la proposta di **Piano di intervento e mantenimento** comprensivo di relazione tecnica sullo stato di fatto, gli obiettivi e gli interventi da realizzare redatto secondo il modello in Allegato 1.1 al presente Bando, redatto e firmato da un tecnico con specifiche competenze in ambito forestale.

Relativamente alle **spese tecniche** per la redazione del Piano e l'auspicabile direzione dei lavori non è prevista l'erogazione di uno specifico contributo, ma il beneficiario potrà ricorrere a quota parte dei premi erogabili nell'arco dei 10 anni di impegno.

Tutti gli allegati devono essere trasmessi in formato elettronico secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

3.3.2. Rinuncia totale

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

3.3.3. Errori Palesi

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera "errore palese" quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, NON ricomprendono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto.

3.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di pre-adesione dovranno essere presentate entro le 23:59:59 del **31/10/2024**.

3.5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PRE-ADESIONE

L'istruttoria delle domande di **pre-adesione all'aiuto** avviene in un'unica fase.

L'esito positivo dell'istruttoria delle domande di pre-adesione all'aiuto è subordinato:

- alla completezza della domanda e degli allegati;
- al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità indicati al par. 1.8;
- all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa sul Piano di intervento e mantenimento proposto ed allegato alla domanda.

Per l'assegnazione dei punteggi di cui ai criteri di selezione indicati al par. 2.4 e/o per l'attribuzione della preferenza a parità di punteggio, verranno presi in considerazione i dati e le informazioni presenti nella validazione del fascicolo utilizzata per la presentazione della domanda e i dati presenti nella domanda stessa.

3.5.1. Istruttoria amministrativa

Verrà svolta una prima istruttoria delle domande di pre-adesione per verificare i requisiti di ammissibilità relativi alle superfici inserite in domanda (estensione, uso del suolo) e relativi al richiedente, nonché i punteggi in base ai criteri di selezione indicati al par. 2.4.

Al termine dell'istruttoria preliminare verrà stilata una pre-graduatoria regionale, con le domande ordinate in base al punteggio totale conseguito, dal più alto al più basso.

Confrontate le risorse del Bando con il montante degli importi richiesti dalle domande di pre-adesione all'aiuto, verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- a) domande teoricamente "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse disponibili;
- b) domande teoricamente "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- c) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità.

Per le domande "ammissibili e finanziabili" si procederà all'istruttoria tecnica, come indicato al successivo paragrafo.

3.5.2 Istruttoria tecnica

L'ufficio istruttore provvederà all'esame della proposta di "Piano di intervento e mantenimento", comprensivo di relazione tecnica sullo stato di fatto, gli obiettivi e gli interventi da realizzare.

Nell'ambito dell'istruttoria tecnica potrà essere svolto un sopralluogo per verificare lo stato dell'impianto di arboricoltura per il quale viene proposta la trasformazione a bosco.

3.5.3 Formazione della graduatoria preliminare

Al termine dell'istruttoria tecnico-amministrativa, entro 150 giorni dal termine per la presentazione delle domande di pre-adesione, sarà predisposta la **graduatoria preliminare**, con l'elenco delle domande ritenute ammissibili e finanziabili.

3.6 CONTROLLI

3.6.1 Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di pre-adesione sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par.2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- b) il rispetto di tutti criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) I criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto del primo anno e le domande di pagamento degli anni di impegno sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

3.6.2 Controlli Amministrativi

Il 100% delle domande di pre-adesione all'aiuto è sottoposto ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto.

3.6.3. Monitoraggio delle superfici

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023 deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per un numero limitato di interventi.

Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Deve essere previsto per tutti gli interventi basati sulle superfici, le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicate tali informazioni ai beneficiari interessati.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

3.6.4 Controlli in loco

L'ufficio istruttore si riserva la possibilità di effettuare controlli in loco al fine di verificare la sostenibilità tecnica degli impegni proposti o di effettuare ogni altra verifica che possa rendersi necessaria.

3.6.5 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 *quater* Codice penale).

3.7 Clausola di elusione

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

3.8 Presentazione delle domande di sostegno e pagamento e controlli

I richiedenti delle domande di pre-adesione inserite nella graduatoria preliminare, redatta al termine dell'istruttoria di pre-adesione, come "ammissibili e finanziabili" potranno presentare le domande annuali di sostegno e pagamento nel 2025 (di norma entro il 15 maggio).

A partire dal 1° gennaio 2025, i richiedenti si assumono gli impegni sottoscritti, in particolare l'impegno a realizzare le operazioni colturali conformemente a quanto indicato nel "Piano di intervento e mantenimento".

Sulle domande di pagamento dei premi annui verranno svolti:

- ogni anno i **controlli amministrativi**;
- a seguito della presentazione delle domande relative alla 5^a e alla 10^a annualità, **controlli tecnici** con visita in loco, per verificare l'effettuazione delle cure colturali indicate nel Piano di intervento e mantenimento.

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI



4.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

4.1.1 Domande di preadesione

Ai sensi della L.r. 14/2014 il Responsabile del Procedimento per le fasi di ricezione delle domande di pre-adesione all'aiuto, di verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle domande stesse, di istruttoria tecnico-amministrativa ed approvazione della graduatoria preliminare, è il Dirigente del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

L'avvio del procedimento e i nominativi del Titolare e del Delegato al trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di pre-adesione all'aiuto, ai sensi del D.lgs. n.196 /2003 e del Reg. UE 2016/679n (Regolamento generale sulla protezione dei dati), saranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito internet <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/sviluppo-rurale-foreste-2023-2027/interventi-per-sviluppo-delle-foreste>.

I dati personali contenuti nelle domande di aiuto saranno trattati in conformità alla suddetta normativa.

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
Presentazione della domanda di pre-adesione completa di tutta la documentazione richiesta	Richiedente	Entro le ore 23.59.59 del giorno 31/10/2024
Valutazione di ricevibilità e ammissibilità delle domande di pre-adesione, istruttoria tecnico-amministrativa, approvazione graduatoria preliminare	Dirigente del Settore Foreste	150 giorni dal termine per la presentazione delle domande di pre-adesione

4.1.2 Domande di pagamento

Ai sensi della L.r. 14/2014 il Responsabile del Procedimento per la fase di istruttoria della domanda di sostegno e pagamento (1° anno) e delle successive domande di pagamento dei premi annui è il Dirigente del Settore Tecnico della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte competente per territorio.

Le Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento dei premi annui saranno approvate con atto del Dirigente del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottino disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) per l'Italia approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
- D. Lgs. n. 34 del 03/04/2018 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

- D. M. n. 336 del 21 gennaio 2010 recante criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvoambientali» (G.U. n.74 del 30-03-2010);
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116".
- Decreto MASAF n. 147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

Siti internet nazionali in materia di politica agricola e relativi agli interventi agro-climatico-ambientali:

- https://www.reterurale.it/PAC_2023_27
- <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

Norme e atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo" disponibile in <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>;
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" in: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>;
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" in: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2009>;
- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) così come adottato da ultimo dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>;
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste): <http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/elencoRegolamenti.do?anno=2011>

- Norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. CEE 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-2006, approvate con D.D. n. 1235 del 17-5-2013 della Direz. Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste della Regione Piemonte, disponibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/misure-221-h-2080-imboschimento-dei-terreni-agricoli>.
- (*Misure di conservazione Aree Natura 2000*) D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023. Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., disponibile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/piani-gestione-misure-conservazione>.

4.4. INFORMAZIONI E CONTATTI

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino>.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti dell'ufficio responsabile del procedimento sono i seguenti:

Settore Foreste	Tel. 011- 4321223	pec foreste@cert.regione.piemonte.it
	Tel. 011- 4322862	mail: lorenzo.camoriano@regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

MODELLO DI PIANO DI INTERVENTO E MANTENIMENTO

La proposta di piano deve articolarsi come segue:

1. Dati generali

Richiedente: cognome e nome o ragione sociale

rappresentante legale

numero di cellulare

e-mail

Progettista: cognome e nome

numero di cellulare

e-mail

2. Descrizione dello stato di fatto

2.1 Inquadramento aziendale

- superficie totale dell'azienda

- S.A.U.

- Superficie forestale

- presenza in azienda di personale in possesso di qualifica professionale di operatore forestale

- presenza in azienda di macchine, attrezzature e manodopera per la realizzazione di interventi selvicolturali

2.2 Descrizione stazionale

*Redigere una **sintesi ecologico-stazionale** che evidenzi aspetti favorevoli e fattori limitanti per lo sviluppo della vegetazione forestale potenziale. Alcune delle informazioni richieste di seguito possono essere desunte dal progetto di impianto originale approvato, qualora disponibile, integrate con le osservazioni dell'esito e delle aspettative per le diverse specie presenti.*

Elementi da considerare:

- quota

- geomorfologia (es. fondovalle, altopiano, basso versante), esposizione e pendenza

- suolo, evidenziando eventuali fattori limitanti per la crescita delle piante emersi nel ciclo di vita della piantagione arborea (es. suolo superficiale, eccesso di ghiaia e sabbia grossolana, drenaggio rallentato)

- cenni sugli aspetti climatici, con particolare riferimento agli eventi e ai condizionamenti che hanno interessato l'impianto con incidenza sugli alberi a dimora (es. tempeste di vento associate a temporali estivi, alluvioni, forti oscillazioni della falda, siccità e ondate di calore)

- descrizione della vegetazione forestale presente nei boschi limitrofi in analoghe condizioni stazionali e di quella potenziale, con riferimento alla tipologia regionale (categoria e tipo forestale). *Nel contesto planiziale e di fondovalle (collinare o montano) del Piemonte si tratta principalmente della categoria Querceto-carpineti declinata nei diversi tipi, sottotipi e varianti, localmente Saliceti e pioppeti ripari, talora Alneti di ontano nero e Boscaglie pioniere e d'invasione.*

- presenza di fauna selvatica o ungulati domestici interagenti con l'impianto ed eventuali danni

riscontrati alle piante.

2.3 Descrizione dell'impianto di arboricoltura da legno

- n. domanda iniziale:
- impianto realizzato in attuazione di:
 - a) Reg. CEE 2080/1992, indicando campagna (1994, 1996 o 1998) e data di fine lavori
 - b) Misura H del PSR 2000-06 e data di fine lavori
- localizzazione (Comune, località) e dati catastali
- superficie totale impianto realizzato e accertato e n. di corpi / appezzamenti
- superficie dell'impianto che si intende convertire a bosco permanente, n. e superficie di ciascun corpo / appezzamento
- composizione, densità e sesto d'impianto originale (specie, numero piante, distanze tra le piante arboree e schema planimetrico) a fine lavori
- eventi significativi intercorsi dalla realizzazione dell'impianto ad oggi (danni biotici e abiotici)
- eventuali diradamenti o altri interventi effettuati (numero, tipo, intensità, incidenza su composizione)
- situazione attuale dell'impianto dal punto di vista qualitativo e quantitativo:
 - descrivere la composizione, in termini percentuali, di specie arboree ed arbustive, ripartite tra autoctone e naturalizzate, sia presenti nell'impianto iniziale sia inseritesi spontaneamente;
 - evidenziare l'eventuale presenza di alberi con buone caratteristiche a livello di fenotipo e qualità dei fusti;
 - indicare l'eventuale presenza di esotiche invasive (cfr. *black list* regionale e All. E Regolamento forestale) e la copertura percentuale sulla superficie dell'impianto.

I parametri dendrometrici medi dell'impianto devono essere rilevati sulla base di almeno un'area di saggio/transetto, georeferenziata, per ettaro di superficie oppure per singolo corpo se questo è inferiore a 1 ettaro.

2.4 Contesto socio-economico e obiettivi dell'imprenditore:

- obiettivi pregressi e attuali dell'imprenditore
- possibilità di collocare sul mercato o in azienda i prodotti legnosi delle specie presenti
- possibilità di valorizzare altri servizi ecosistemici.

3 Piano di intervento e mantenimento

3.1 **Obiettivi da raggiungere**

Descrivere gli obiettivi attesi, in termini di **composizione, struttura, densità e trattamento**, tenendo conto dei condizionamenti stazionali, dell'esito degli impianti pregressi, delle prescrizioni normative e degli strumenti di pianificazione sovraordinati (Regolamento forestale regionale, Misure di Conservazione (MdC) per siti Natura 2000, strumenti di pianificazione di aree protette e siti Natura 2000, Piani di gestione forestale, disposizioni del PRGC, ecc.).

*Di regola si dovrà fare riferimento alla **vegetazione forestale potenziale**, costituita dalle categorie stabili climaciche (*Querceto-carpineti*) o eventualmente azonali (*Saliceti e pioppeti ripari*, *Alneti di ontano nero*) mentre, salvo situazioni particolari da motivare, **NON** sono da considerare tra gli assetti obiettivo le altre categorie talora presenti, cioè *Arbusteti*, *Boscaglie pioniere e d'invasione* e *Acero Frassineti*. Non è ammessa la costituzione di *robinieti*; la *Robinia* può essere accettata se*

presente tra le specie ammesse nel progetto originario dell'impianto o se inseritasi spontaneamente, comunque da contenere come obiettivo entro 1/3 della copertura.

3.2 Cure culturali: interventi di miglioramento e mantenimento

Descrivere, anche quantitativamente (superficie da percorrere, n. di piante da prelevare o da mettere a dimora, ecc.), uno o più dei seguenti interventi culturali previsti per raggiungere gli obiettivi e contemplati dal bando:

- **diradamenti**, allo scopo di migliorare la composizione specifica, di favorire una densità ottimale del popolamento e la messa in luce di piante potenzialmente in grado di produrre legname di pregio e/o fruttificare, con particolare attenzione alle specie arboree sporadiche;
- **eventuali altri interventi selvicolturali**, che possono anche prevedere la messa in rinnovazione del popolamento su superfici non superiori al 10% del totale e il mantenimento di radure e altri spazi ecotonali utili per l'aumento della biodiversità animale e vegetale;
- **lavorazioni del suolo** localizzate per messa a dimora delle piante o rottura di pregresse solette di lavoro non adeguatamente gestite al momento dell'impianto originario;
- **rinfoltimenti** con materiali forestali di moltiplicazione (MFM) di specie autoctone, con particolare riferimento alle querce e alle latifoglie sporadiche. Il MFM dovrà essere corredato da passaporto delle piante e, quando previsto per legge (per tutte le specie arboree) da certificazione di identità o provenienza;
- **lotta alle specie vegetali esotiche invasive**, tramite interventi selvicolturali o altre azioni di natura meccanica, escludendo il ricorso a mezzi chimici, secondo le indicazioni delle schede approvate disponibili al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali>.

Nel caso di rinfoltimenti, le nuove piante andranno messe a dimora con buche individuali, senza lavorazione andante del suolo, o con lavorazioni localizzate a strisce quando si muti sesto o distanziamento. Ove i suoli ex agricoli risultino ancora compattati per lavorazioni non adeguate al momento dell'impianto possono esser previste erpicature o ripuntature negli interfilari.

Il popolamento dovrà essere governato a **fustaia**. E' ammessa la riceppatura/ceduazione di piante di specie risultate poco adatte al contesto, non autoctone o sovrannumerarie rispetto all'assetto atteso (es. noce, ciliegio), le quali successivamente potranno essere nuovamente ceduate, per raccolta di legna o per regolare la competizione, nel limite del 25% della copertura.

La **scansione temporale degli interventi culturali** deve essere definita in 2 fasi:

- a) interventi relativi al 1°-5° anno;
- b) interventi relativi al 6°-10° anno.

ELENCHI DELLE SPECIE autoctone e naturalizzate tipiche degli ambienti di pianura

A) SPECIE ARBOREE AUTOCTONE

Nome latino	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Betula alba</i>	Betulla
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>	Frassino ossifillo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus padus</i>	Ciliegio a grappoli
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato

(in **grassetto** le specie arboree sporadiche autoctone della pianura elencate nell'All. C delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte)

B) SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE

Nome latino	Nome comune
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Dondolino
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine, Berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio di S. Lucia
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spino cervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa di macchia
<i>Salix cinerea</i>	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i>	Salice ripaiolo
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Salix triandra</i>	Salice da ceste
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Viburnum lantana</i>	Lantaggine, Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio

C) SPECIE ARBOREE NATURALIZZATE

<i>Juglans regia</i>	Noce comune
<i>Morus alba</i>	Gelso
<i>Platanus spp.</i>	Platano
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia

MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

Il MFM di qualsiasi specie, sia arborea sia arbustiva, messo a dimora dovrà essere munito di **Passaporto delle piante** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ("passaporto verde"), correttamente compilato in ogni sua parte.

Inoltre dovrà essere munito di **certificato d'identità clonale o di provenienza** il MFM delle specie indicate nell'Allegato I del d.lgs. 386 del 10/11/2003 e delle altre specie arboree cui si applicano le disposizioni del Regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4"²: *Celtis australis* (Bagolaro), *Malus sylvestris* (Melo selvatico), *Morus alba*, (Gelso bianco), *Morus nigra* (Gelso nero), *Quercus crenata* (Cerro-sughera), *Taxus baccata* (Tasso).

²D.lgs. 386/2003 e Regolamento 1/R del 22/2/2022 consultabili sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica>

Si ricorda infine che nell'Allegato VI del d.lgs. 386/2003 sono elencate le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ammissibili alla commercializzazione a seconda dei materiali di base da cui provengono.

In particolare per il genere *Populus* si precisa che possono essere commercializzate pioppelle (talee) solo nel caso in cui esse provengano da cloni iscritti al Registro nazionale dei Materiali di base (RNMB) ³.

Per le specie forestali autoctone soggette al d.lgs. 386/2003, nel caso di MFM classificato come Identificato

alla fonte o Selezionato, si raccomanda l'impiego di MFM prodotto a partire da materiali di base ⁴ localizzati nella medesima Regione di provenienza in cui si effettua l'impianto ⁵.

Non è ammesso l'utilizzo di MFM geneticamente modificato per la realizzazione degli impianti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

³ RNMB consultabile sito web del MASAF alla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>

⁴ La documentazione relativa al Registro regionale dei Materiali di base della Regione Piemonte (popolamenti per la raccolta delle sementi) è consultabile sul sito web della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/popolamenti-seme-materiali-base-per-vivaistica-forestale>

⁵ La Carta nazionale delle Regioni di provenienza è consultabile sul sito web del MASAF a partire dalla pagina <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17155>.

INFORMATIVA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Responsabile pro-tempore dei Settori Foreste (A1614A), Tecnico Piemonte Nord (A1617A) e Tecnico Piemonte Sud (A1618A) per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.arpea.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati dei assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente allegato;
- i suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell'impresa o ente da lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da lei attivati;
- i suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al

Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com